



Articoli




Podcast




Video



Influential Brands



Chiedi agli esperti



Cerca un
Consulente



Scopri i Talents

We Wealth \ Articoli \ Startup innovative: le deroghe al diritto societario

- Aziende & protagonisti
- Imprese & startup
- Legal-general
- Imprese

Startup innovative: le deroghe al diritto societario

Natalia Operti
12.1.2022

Tempo di lettura: 3'



Dopo aver trattato del finanziamento delle startup innovative e delle agevolazioni per la remunerazione, in questo terzo articolo si approfondisce il tema delle deroghe al diritto societario



In un precedente contributo sul tema delle startup innovative, si erano messe in evidenza le semplificazioni alla raccolta del capitale di rischio e all'accesso al credito e di come tali misure aprissero alle startup innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata maggiori opportunità in tema di operazioni sul capitale di rischio e sul capitale a debito (rispetto a quanto loro offerto in via ordinaria dal codice civile e dalle norme speciali sulla finanza).

La flessibilità nella costruzione delle clausole statutarie e una disciplina peculiare della gestione delle eventuali situazioni patologiche, ad esempio in conseguenza di perdite, rappresentano ulteriori elementi di una disciplina di particolare favore per la costituzione e organizzazione di startup innovative agili e attrattive per gli investitori.

L'art. 26 del Dl 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 contiene le disposizioni in deroga al diritto societario e per la riduzione degli oneri di avvio destinate alle imprese che posseggono i requisiti di legge per essere considerate "startup innovative".

Al comma 1 dell'articolo in commento il legislatore ha previsto delle regole specifiche per la gestione della riduzione del patrimonio netto a seguito di perdite. Tali situazioni sono abbastanza frequenti nella fase di avvio dell'attività imprenditoriale e, a maggior ragione, di tutte quelle attività che richiedono consistenti investimenti iniziali per la ricerca e lo sviluppo di prodotti e servizi tecnologicamente avanzati.



Leggi anche

[Il finanziamento delle startup innovative: ecco le principali modalità](#)

Nelle startup innovative, quando risulta che il capitale si è ridotto di oltre un terzo in conseguenza delle perdite, il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo e, quindi, il termine entro il quale scatta la richiesta al tribunale da parte degli amministratori e dei sindaci o del consiglio di sorveglianza di disporre la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio (artt. 2446, comma 2, e 2482-bis, comma 4, del codice civile) è posticipato dal primo al secondo esercizio successivo.

Nelle ipotesi di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale (artt. 2447 o 2482-ter del codice civile) l'assemblea della startup innovativa convocata senza indugio dagli amministratori, in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura dell'esercizio successivo. Inoltre, fino alla chiusura di tale esercizio non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli artt. 2484, comma 1, punto n. 4), e 2545-duodecies del codice civile. Se entro l'esercizio successivo il capitale non risulta reintegrato al di sopra del minimo legale, l'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo o la trasformazione della società.

Non trovi tutte le informazioni che ti servono? Consulta direttamente i nostri esperti gratuitamente.

FAI UNA DOMANDA

È opportuno ricordare che le anzidette regole di maggiore tolleranza nella gestione delle perdite a favore delle startup innovative devono essere coordinate con le misure transitorie volute dal legislatore per la risoluzione delle situazioni patologiche verificatesi nel corso della crisi pandemica da covid-19 sicché le startup innovative possono scegliere di avvalersi delle misure transitorie (che si applicano alla generalità delle imprese) in luogo delle disposizioni specifiche dell'art. 26, comma 1, Dl n. 179/2012.

Una deroga in materia di diritto societario appena commentate si accompagna un'importante agevolazione fiscale per le startup innovative che non riescono a realizzare i risultati economici attesi sia in termini di fatturato che di reddito. L'art. 26, comma 4, DL 179/2012 accorda alle start-up innovative la disapplicazione della disciplina delle società di comodo (art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724) e delle società in perdita sistematica (art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138) che prevede la quantificazione in via presuntiva del reddito imponibile ai fini fiscali sulla base degli asset posseduti e di certi coefficienti di redditività.



Leggi anche

[Startup innovative: le agevolazioni per la remunerazione](#)

Il DL n.179/2012 ha esteso, poi, alle startup innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata la possibilità di emettere strumenti partecipativi finanziari (**Spf**) in analogia a quanto già previsto per le società per azioni e per certe categorie di pmi costituite in forma di Srl. Gli Spf sono strumenti forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi emessi a fronte di apporti di denaro, di opera, di servizi, di know-how e più in generale di ogni entità suscettibile di valutazione economica da parte dei soci o di terzi e che non sono imputati a capitale sociale. Gli Spf non conferiscono al finanziatore l'ulteriore qualità di socio e, quindi, gli apporti costituiscono un finanziamento non imputato al capitale di rischio con il conseguente impegno della società alla restituzione. In pratica, sono uno strumento di raccolta di risorse economiche estremamente modulabile e flessibile che non altera gli equilibri societari e che permette, da un lato, la salvaguardia dei diritti e interessi dei soci e, dall'altro, un coinvolgimento attivo dei finanziatori non soci nella vita della società.

Ai finanziatori, con l'esclusione del diritto di voto nelle decisioni che spettano ai soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis del codice civile (quali la nomina degli amministratori e dei sindaci) possono essere attribuiti importanti diritti quali la partecipazione agli utili ovvero a un determinato affare, il diritto alla prelazione sull'acquisto delle quote sociali, il diritto di intervento nell'assemblea dei soci e di informativa sulla gestione societaria.

Sul tema del risparmio degli oneri, le startup innovative dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese sono esonerate dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel registro delle imprese, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle camere di commercio. L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di startup innovativa e dura comunque non oltre il quinto anno di iscrizione. Infine l'atto costitutivo della startup innovativa è esente dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria.

Vorresti approfondire la tematica trattata contattando uno dei nostri esperti? E' gratuito, facile e veloce!

FAI UNA DOMANDA



Leggi anche

[Pir e agevolazioni a favore di startup e pmi innovative](#)



Natalia Operti

Opinione personale dell'autore

Partner di Rlvt, dottore commercialista e revisore Legale, ha maturato una significativa esperienza nel campo delle imposte dirette e indirette e, in particolare, nel campo della fiscalità internazionale e dell'Iva. Con riguardo alla fiscalità internazionale degli individui, offre consulenza in merito al trasferimento di residenza e ai regimi riservati agli inpatriates/expatriates, tassazione transfrontaliera dei redditi e crediti per le imposte pagate all'estero.